
REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI
DELLA SOCIETA' PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L.

INDICE

CAPO 1 - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto, principi generali e ambito di applicazione.

Art. 2 - Individuazione delle acquisizioni che possono eseguirsi mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario.

Art. 3 - Approvazione delle acquisizioni che possono eseguirsi in economia.

CAPO 2° - Esecuzione delle acquisizioni in economia

Art. 4 - Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia

Art. 5 - Esecuzione in amministrazione diretta

Art. 6 - Esecuzione per cottimo fiduciario

Art. 7 - Esecuzione con il sistema misto

Art. 8 - Procedura di affidamento dei lavori, forniture e servizi mediante cottimo fiduciario.

CAPO 3° - Disposizioni procedurali e contrattuali

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Art. 10 - Conclusione e forma dei contratti per le acquisizioni mediante cottimo fiduciario

Art. 11 - Garanzie

Art. 12 - Contabilità delle spese in economia - regolare esecuzione.

Art. 13 - Variazioni per maggiori spese in economia.

Art.14 - Procedimenti in casi di urgenza e di somma urgenza.

Art. 15 - Commissione di gara

Art.16 - Anomalia dell'offerta.

Art. 17- Normativa antimafia e sicurezza.

Art. 18- Pubblicità

Art. 19 – Mercato elettronico

Art. 20 - Trattamento dei dati

CAPO 4° - Disposizioni finali

Art. 21 - Norme finali

CAPO 1 - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto, principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, in applicazione delle norme di cui all'art. 125 del D.lgs 12/04/06 n. 163¹, dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dallo stesso D.lgs. n. 163/06 e dai Regolamenti di attuazione ed esecuzione in vigore.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano per lavori d'importo non superiore ad € 200.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 5 ed a forniture e servizi ai sensi dell'art. 125, comma 9, per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28, lett. b); tali importi sono adeguati periodicamente ai sensi dell'art. 248;
3. I limiti di spesa di cui al comma precedente e agli articoli seguenti si intendono al netto di I.V.A.
4. In presenza di contratti misti che comprendono servizi, lavori e/o forniture si applicherà il principio di prevalenza economica o di accessorietà relativamente ai lavori, ai sensi dell'art. 14.
5. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero ricondurlo a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere.

Art. 2 - Individuazione delle acquisizioni che possono eseguirsi mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario:

Vengono individuate ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 10, con riguardo alle specifiche esigenze della società, le seguenti tipologie di beni, servizi e lavori:

1 - FORNITURE

- a) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, foto e materiali di vario genere (es. filmati) ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- b) acquisto, manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di autoveicoli, motocicli, velocipedi ed altri mezzi di trasporto per gli uffici e servizi della società;
- c) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di produzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
- d) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per la preparazione e la commercializzazione dei prodotti della salina e per l'esecuzione di lavori e servizi (es. etichette, imballaggi primari e secondari, erbe aromatiche e spezie, ingredienti e prodotti vari necessari nella filiera della produzione della linea alimentare e della linea benessere, materiali informativi e commerciali, prodotti finiti da rivendere, occasionalmente cibi, bevande e materiale vario necessario all'organizzazione di eventi promozionali);**
- e) spese per il normale funzionamento degli uffici e servizi della società quali: spese postali, telefoniche e telegrafiche, valori bollati, svincoli pacchi postali, spese contrattuali, spese di rappresentanza, ricevimenti, spese di spedizione, spese forzose agli amministratori, anticipazioni al personale per viaggi, trasferte;
- f) provviste di combustibili per riscaldamento e rifornimenti carburanti per gli automezzi;
- g) provviste di generi alimentari per la mensa o per eventi organizzati dalla società;
- h) provvista vestiario ai dipendenti;
- i) polizze di assicurazione e pagamento delle tasse di immatricolazione e circolazione;
- j) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi (es. materiale elettrico, materiale necessario alla ferramenta, alla saldatura, alla falegnameria e a manutenzioni di diverso genere, legname, olii, grassi, lubrificanti e carburanti, accessori e abbigliamento idonei per operai), la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- k) forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente procedure aperte ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- l) forniture indispensabili per assicurare la continuità della produzione della la cui interruzione comporti danni alla società o pregiudizi all'efficienza dei servizi e della produzione;
- m) acquisto di mobili d'ufficio e di materiale di cancelleria;
- n) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi,

¹ Ove non venga citata la normativa dopo l'articolo e il comma il riferimento è sempre al D.lgs n. 163/06.

spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali, spese per la fornitura di acqua, gas e di energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento.

- o) altre forniture necessarie per la corretta gestione dei servizi della società;
- p) fornitura di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente procedure aperte ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione

2 - SERVIZI

- a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, la cui interruzione comporti danni alla società o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della società;
- c) divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
- d) servizi di traduzione e di copia nei casi in cui la società non possa provvedervi con il proprio personale;
- e) servizi per l'effettuazione di indagini, ricerche, studi, rilevazioni, pubblicazioni e consulenze;
- f) organizzazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di formazione ed aggiornamento per operatori esterni; partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, istituti ed amministrazioni varie;
- g) spese per statistiche;
- h) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente procedure aperte ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- i) manutenzione e riparazione dei mobili, macchine e attrezzi di proprietà della società anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori;
- j) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- k) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- l) servizi tecnici di cui all'art. 90 del D.lgs n.163/06, fino all'importo di euro 20.000,00;

3 - LAVORI

- a) Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori e connessi servizi e somministrazioni riferiti a qualunque immobile, opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività/i visitatori della salina, determinatesi a seguito di eventi imprevedibili e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
- c) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. a);
- d) lavori da eseguirsi in caso di rescissione o scioglimento di contratto nonché in danno all'appaltatore nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- e) lavori necessari per la compilazione dei progetti, identificabili nelle seguenti tipologie:
 - scavi;
 - demolizioni;
 - sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
 - realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione;
 - altre tipologie analoghe e comunque aventi le finalità in questione.

4. L'elencazione non ha carattere tassativo; potranno essere individuate ulteriori fattispecie di beni, servizi e lavori indispensabili per la gestione dell'ordinaria attività della società, individuate con delibera di C.d.A. successiva all'approvazione del presente regolamento.

5. Il ricorso al sistema delle spese in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi previste espressamente dall'art.125 comma 10:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale

Art. 3 - Approvazione delle acquisizioni che possono eseguirsi per cottimo fiduciario:

1. Le acquisizioni di cui all'art. 8 lett. b) del presente regolamento sono precedute da specifico atto del responsabile del procedimento/o soggetto cui è attribuito specificamente tale compito, che dovrà contenere:

- a) le motivazioni relative alla necessità della acquisizione e alle modalità di affidamento;
- b) l'esatta indicazione dei beni, servizi, lavori da acquisire con specificazione in ordine al fatto che le stesse rientrano nelle fattispecie di cui al presente regolamento;
- c) la procedura di individuazione del contraente;
- d) il criterio di selezione delle offerte prescelto ex art. 81, comma 1 (criterio del prezzo più basso o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)
- e) l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare;
- f) l'eventuale necessità di richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- g) l'indicazione del C.I.G. (codice indicazione gara);
- h) l'(eventuale) indicazione del C.U.P. (Codice Unico Progetto);
- i) il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10, comma 9 e 125, comma 2;
- j) eventuali altre indicazioni necessarie in relazione alla specifica prestazione da acquisire.

CAPO 2° - Esecuzione delle acquisizioni in economia

Art. 4 - Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia

L'acquisizione in economia può essere effettuata con i seguenti sistemi:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto.

La scelta del sistema è effettuata dal responsabile del procedimento/o soggetto cui è attribuito specificamente tale compito.

Art. 5 - Esecuzione in amministrazione diretta

Sono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre l'opera di alcun imprenditore, infatti, l'art. 125, comma 3 D.lgs n. 163/06 stabilisce che "Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento".

Deve trattarsi di acquisizioni strumentali alla svolgimento/realizzazione/produzione diretta di altri servizi/lavori/beni finalizzati all'ordinaria attività e funzionamento della società.

Si tratta di una modalità di realizzazione che riguarda in via meramente esemplificativa lavori/servizi/forniture:

- individuati nel presente Regolamento per le spese in economia ai sensi dell'art. 125 commi 6 e 10 del D.lgs n. 163/2006;
- nei quali la società si comporta come qualsiasi altro consumatore/acquirente, acquistando prodotti "finiti";

Per i lavori in amministrazione diretta la spesa complessiva non può superare i 50.000,00 Euro.

Per i servizi/forniture in amministrazione diretta la spesa complessiva non può superare i 30.000,00 Euro annui/fornitore, riferiti a più acquisti in base alle esigenze di riordino di servizi/forniture da parte della Società

Il responsabile del procedimento/ o soggetto cui è attribuito specificamente tale compito, conserva agli atti la documentazione relativa all'affidamento, da cui risultino i presupposti per il procedimento in amministrazione diretta.

Art. 6 - Esecuzione per cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti per cottimo fiduciario i lavori, forniture e servizi per i quali è necessario ed opportuno l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono il lavoro, la fornitura od il servizio con

l'obbligo di provvedere all'esecuzione con l'organizzazione dei propri mezzi e gestione a proprio rischio, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. L'affidatario di lavori, servizi, forniture deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale ai sensi dell'art. 38 e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai sensi dell'art. 48 prescritte per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal D.lgs n. 163/06;

Art. 7 - Esecuzione con il sistema misto

Sono eseguiti con il sistema misto gli interventi per i quali si rende necessaria l'esecuzione in parte in amministrazione diretta e in parte mediante l'affidamento a operatori economici, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli 5 e 6.

Art. 8 - Procedura di affidamento dei lavori, forniture e servizi mediante cottimo fiduciario.

1. Le acquisizioni mediante cottimo fiduciario devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate e rispettare la normativa in materia di C.I.G. (codice indizione gara), di C.U.P. (Codice Unico Progetto) e quella relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. n. 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni:

a) per i **lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00** e per **servizi e forniture di importo inferiore a Euro 20.000,00**, mediante "affidamento diretto" previa indagine di mercato, consistente, di norma, nella richiesta di almeno tre preventivi a ditte specializzate, anche con richiesta telefonica, e/o nella consultazione di elenchi prezzi e/o cataloghi, con attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento/ o soggetto cui è attribuito specificamente tale compito;

b) per i **lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000,00** e per **servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 20.000,00**, con richiesta, tramite lettera di invito, di apposita offerta ad almeno cinque ditte idonee (ove esistenti) in possesso dei relativi requisiti tecnico-economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento². La lettera di invito deve avere i contenuti minimi di cui all'art. 334 del Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163/06.

2. La società può istituire elenchi di operatori economici distinti per categorie di intervento da acquisire, cui possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari; gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. I requisiti e le modalità di iscrizione, formazione e aggiornamento dell'elenco dei fornitori sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet della società.

3. La società può provvedere alla costituzione di detti elenchi anche tramite la conclusione di specifici accordi con altre Stazioni Appaltanti:

- a. per la creazione di elenchi comuni di operatori economici,
- b. per l'utilizzo di elenchi già predisposti da un'altra Stazione Appaltante.

4. Si prescinde dalla procedura di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, nel caso in cui la fornitura di beni o servizi riguardi particolari prodotti di nota specialità in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

5. Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi, validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni all'operatore economico che ha presentato il preventivo più conveniente, man mano che il fabbisogno si verifica.

6. L'individuazione delle migliori offerte avviene con i seguenti criteri:

- **prezzo più basso** : mediante ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo degli interventi - mediante offerta a prezzi unitari;
- **offerta economicamente più vantaggiosa**: in tal caso la richiesta di preventivo/offerta deve indicare anche i criteri di valutazione in ordine decrescente d'importanza.

7. I preventivi/offerte pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

8. Per le acquisizioni di cui alla lett. b) del presente articolo, il responsabile del procedimento/ o soggetto cui è attribuito specificamente tale compito, provvede a redigere apposita stima di spesa alla quale sono allegati gli eventuali elaborati tecnici dallo stesso ritenuti necessari ai sensi dell'art. 93, comma 2, da approvarsi con

² Il criterio di rotazione è rispettato allorché, ogni 3 (tre) affidamenti della stessa natura, l'elenco degli operatori economici da invitare viene modificato almeno per il 50%, ove ciò sia possibile in relazione al numero di Ditte idonee esistenti

l'atto di cui al precedente art.3.

9.L'affidamento definitivo, nel caso previsto dalla lett. a) del presente articolo, avviene, previa acquisizione del DURC relativo al miglior offerente, con l'accettazione scritta del preventivo.

10.L'affidamento definitivo, nel caso previsto dalla lett. b) del presente articolo, avviene, a seguito di specifico atto del responsabile del procedimento, previa verifica dei requisiti generali e speciali in capo al miglior offerente. Non si applica il subprocedimento previsto dall'art. 48 comma 1 del D.Lgs n. 163/06 di verifica a campione dei requisiti speciali.

CAPO 3° - Disposizioni procedurali e contrattuali

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 10 comma 9 e 125, comma 2 svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, che non siano specificamente attribuiti ad altri soggetti da una delibera del C.d.A..

Art. 10 - Conclusione e forma dei contratti per le acquisizioni mediante cottimo fiduciario

1. La stipula avviene con l'ordinazione scritta del responsabile del procedimento/o soggetto cui è attribuito specificamente tale compito, che riporta i medesimi contenuti della richiesta di preventivo/lettera di invito;
2. Per le acquisizioni di importo pari o superiore a Euro 20.000,00 si procede, se ritenuto necessario dal responsabile del procedimento, alla stipula mediante scrittura privata.
3. La scrittura privata, che riporta i medesimi contenuti della richiesta di preventivo/lettera di invito, è sottoscritta dal legale rappresentante della società.
4. Le spese inerenti e conseguenti alla scrittura privata, ivi comprese quelle relative alla eventuale registrazione, fanno carico alla controparte.

Art. 11 - Garanzie

1. Per importi inferiori a €. 20.000,00 le ditte partecipanti sono, di norma, esonerate dalla costituzione, della garanzia provvisoria/definitiva di cui all'art. 75 e 113.
2. Il responsabile del procedimento, nell'atto di cui al precedente art. 3, può comunque introdurre l'obbligo di prestare le suddette garanzie da parte degli operatori economici.

Art. 12 - Contabilità delle spese in economia - regolare esecuzione.

1. Le spese eseguite in economia sono contabilizzate con semplici registrazioni delle fatture/ricevute fiscali, effettuate a cura del tecnico incaricato del servizio.
2. Le spese in economia sono liquidate dal dipendente competente nel rispetto della disciplina contabile interna della società.

Art. 13 - Variazioni per maggiori spese in economia.

1. Ove durante l'esecuzione delle prestazioni affidate con le modalità di cui all'art. 8 lett. b) del presente regolamento, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento dovrà predisporre motivato atto che giustifichi l'eccedenza della spesa.
2. L'impresa affidataria dei lavori, servizi, forniture resta sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni, alle stesse condizioni originariamente pattuite, nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale.

Art.14 - Procedimenti in casi di urgenza e di somma urgenza.

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di procedere d'urgenza o di somma urgenza si applica la disciplina prevista dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti, al momento vigente.
2. Per le acquisizioni di beni e servizi si applicano in quanto compatibili le norme relative ai lavori pubblici in tema di procedimenti d'urgenza o di somma urgenza.

Art. 15 - Commissione di gara

1. La Commissione, presieduta dal responsabile del procedimento, è composta da n. 3 membri per la procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 8 lett. b) del presente regolamento.
2. All'esame delle offerte nel caso di procedura con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 8 lett. a) e b) e nel caso di procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 8 lett. a) del

presente regolamento, provvede il responsabile del procedimento/ o soggetto cui è attribuito specificamente tale compito.

4. Le operazioni relative alle sedute di gara della commissione, devono risultare da idonea documentazione probatoria.

Art.16 - Anomalia dell'offerta.

Non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 86 del D.lgs n. 163/06: in ogni caso il responsabile del procedimento può valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Art. 17- Normativa antimafia e sicurezza.

Per i contratti di cottimo fiduciario stipulati ai sensi del presente regolamento, non è richiesta la documentazione antimafia fino alla soglia prevista dalla normativa vigente; per i contratti di importo superiore a tale soglia dovrà essere acquisito il certificato della Camera di Commercio recante la dicitura antimafia, ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/98, salvo successive modifiche normative.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 131 del D.lgs. n. 163/06 e dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/08 in tema di Sicurezza nei Luoghi Di Lavoro.

Art. 18- Pubblicità

L'esito degli affidamenti delle procedura di cottimo fiduciario di cui all'art. 8 lett. b) del presente regolamento è pubblicato sul sito internet della società.

Art. 19 – Mercato elettronico

La società può effettuare gli acquisti in economia avvalendosi degli strumenti telematici previsti dal mercato elettronico, secondo quanto disposto dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.lgs. n. 163/06.

Art. 20 - Trattamento dei dati

1. I dati personali dei soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è la Società Parco della Salina di Cervia S.r.l.

2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, l'interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in Materia di protezione dei dati personali, approvato con il medesimo decreto legislativo.

3. L'ente garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

CAPO 4° - Disposizioni finali

Art. 21 - Norme finali

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa in materia, in quanto applicabile.

APPROVATO CON DELIBERA DI C.d.A. PARCO DELLA SALINA DI CERVIA del 22/06/2011